

Art. 612-bis (*Atti persecutori*). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.».

Dal decreto legge sulla sicurezza alla legge n. 38 del 23/4/09. Il decreto legge n. 11 del 23 febbraio 2009, recante "*Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori*", approvato sull'onda di una "straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure per assicurare una maggiore tutela della sicurezza della collettività, a fronte dell'allarmante crescita degli episodi collegati alla violenza sessuale" approda dopo due mesi alla definitiva conversione in legge (Legge n. 38 del 23 aprile 2009, pubblicata su G.U. n. 95 del 24 aprile 2009) senza l'art. 5 che prolungava il periodo massimo di permanenza degli stranieri nei centri di identificazione ed espulsione (Cie) e senza i commi da 3 a 6 dell'art. 6 che prevedevano il concorso di associazioni volontarie di cittadini non armati nel presidio del territorio (le cosiddette ronde).

Pene più severe contro i reati di violenza sessuale. La legge n. 38 licenziata dall'Aula del Senato inasprisce le pene contro la violenza sessuale (*art. 1*); apporta, infatti, modifiche al codice penale in modo da poter applicare la condanna dell'**ergastolo** in caso di **omicidio perpetrato in occasione di violenza sessuale, atti sessuali con minorenne** o di **violenza sessuale di gruppo**, nonché da chi compie atti persecutori.

Prevede la **custodia cautelare obbligatoria** (*art. 2*) – in presenza di gravi indizi di colpevolezza - per un maggior numero di reati tra i quali, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne e violenza sessuale di gruppo, "salvo che ricorrano le circostanze attenuanti dagli stessi contemplate". È previsto anche l'**arresto obbligatorio in flagranza per la violenza sessuale (esclusi i casi di minore gravità) e la violenza sessuale di gruppo**.

La legge, inoltre, (*art. 3*) rende **più difficile l'accesso ai benefici penitenziari** –quali l'assegnazione al lavoro esterno, i permessi premio e le misure alternative al carcere- per chi è condannato per alcuni delitti a sfondo sessuale.

I benefici penitenziari possono essere concessi (*comma 1-quater*) solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità, condotta collegialmente per almeno un anno, ai detenuti per violenza sessuale semplice, violenza sessuale aggravata, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo.

Viene concesso il **gratuito patrocinio alle vittime di violenza sessuale**, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo anche in deroga ai limiti di reddito di norma previsti (*art. 4*).

Cosa fare se si è vittime di *stalking*. Naturalmente rivolgersi alle autorità per denunciare anche il più piccolo episodio è il passo più difficile ma senz'altro quello più opportuno. Il reato è perseguibile a querela della vittima (*art. 7*) ed il termine per la presentazione della querela è di sei mesi. Si procede d'ufficio, invece, nel caso il fatto colpisca un minore o una persona disabile, quando il fatto comporti un altro delitto per il quale si proceda d'ufficio oppure se l'autore delle molestie è già stato ammonito dal questore.

La legge prevede, infatti, che **prima della querela la vittima di *stalking* possa rivolgersi alle autorità di polizia e chiedere al questore di ammonire l'autore delle molestie.** Una volta raccolte le informazioni necessarie, il questore –se ritiene fondata la richiesta- ammonisce oralmente il molestatore e redige un processo verbale, rilasciandone copia all'ammonito ed alla vittima delle molestie. Valuta, inoltre, possibili provvedimenti in materia di armi e munizioni.

Sostegno alle vittime di *stalking*. La legge stabilisce (*art. 11*) che le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia del reato di atti persecutori debbano fornirle tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella sua zona di residenza e metterla in contatto con i centri antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta. Viene, inoltre, estesa a un anno (*art. 10*) l'efficacia del decreto del giudice che ordina la cessazione della condotta pregiudizievole, l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima.

Allontanare chi molesta. Durante il processo penale contro il molestatore, a questi **può essere vietato di avvicinarsi alla vittima ed ai luoghi che questa frequenta** (*art. 9: inserimento dell'art. 282-ter nel codice di procedura penale*). L'art. 282-bis era stato introdotto dalla legge n. 154 del 2001 sulla violenza familiare per impedire a chi era oggetto di allontanamento dalla casa familiare di avvicinarsi alla persona offesa. Ora con il 282-ter **il divieto di avvicinamento può essere esteso anche ai luoghi frequentati da congiunti o da persone che abbiano un legame affettivo con la vittima.**

Il giudice può, inoltre, vietare all'imputato di comunicare con la vittima o suoi congiunti attraverso qualsiasi mezzo.

Quando, per motivi di lavoro o esigenze abitative, l'allontanamento sia impossibile, il giudice stabilisce le modalità ed, eventualmente, impone limiti.

L'art. 9, con l'introduzione dell'art. 282-quater prescrive inoltre l'obbligo di comunicare alle autorità di pubblica sicurezza i provvedimenti di allontanamento, in modo che questa adotti eventualmente misure riguardo ad armi e munizioni.

L'incidente probatorio. L'art. 9 della legge apporta modifiche al codice di procedura penale (*art. 392, comma 1-bis*) e prevede che l'incidente probatorio ora possa essere chiesto dal P.M., anche su richiesta della persona offesa; possa riguardare la testimonianza di tutti i minori (dunque non solo dei minori infrasedicenni) ed anche della persona offesa maggiorenne; possa riguardare -oltre ai procedimenti per il reato di riduzione o mantenimento in schiavitù (*art. 600*); prostituzione minorile (*art. 600-bis*); pornografia minorile (*art. 600-ter*), anche "virtuale"; turismo sessuale (*art. 600-quinquies*), tratta di persone (*art. 601*); commercio di schiavi (*art. 602*); violenza sessuale, semplice e aggravata (*artt. 609-bis e ter*); atti sessuali con minorenne (*art. 609-quater*); corruzione di minorenne (*art. 609-quinquies*); violenza sessuale di gruppo

(art. 609-*octies*)- anche quelli per il reato di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli (art. 572 c.p.) e di **atti persecutori** (612-*bis*).

Infine, le particolari protezioni previste per il dibattimento con un minore vittima di reato (uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico) sono estese anche ai procedimenti per il reato di **atti persecutori** nonché per l'esame in dibattimento del maggiorenne infermo di mente.

Cosa rischia chi molesta. La legge n. 38 prevede un inasprimento delle misure cautelative con **una condanna che va dai sei mesi ai quattro anni di reclusione** per chi viene ritenuto colpevole di atto persecutorio, con una pena resa più aspra se il fatto è stato commesso da un coniuge, legalmente separato o divorziato, da persona che sia stata legata da relazione affettiva, o da persona già ammonita dal questore.

La pena inoltre cresce, fino alla metà, se il fatto è commesso contro un minore, una donna in stato di gravidanza o di una persona disabile, sia con armi o da una persona travisata.

È contemplata anche la massima pena, vale a dire **l'ergastolo, nel caso limite in cui il persecutore arrivi ad uccidere la vittima** (*art. 1*).